



TRIBUNALE DI VERCELLI

*Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari*

ORDINANZA DI LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE PIGNORATO

Il Giudice dell'esecuzione,

dato atto che l'immobile:

DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE

è stato aggiudicato alla vendita senza incanto del                    e                    l'aggiudicatario                    ha provveduto al versamento del saldo prezzo;

considerato che quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 c.p.c.;

visto

il decreto di trasferimento del

vista

l'istanza depositata in data                    con la quale l'aggiudicatario ha chiesto che l'ordine di liberazione sia attuato dal custode giudiziario senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti;

visto l'art. 560 cpc;

PQM

ordina a

nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura, di liberare immediatamente e di consegnare il bene sopra descritto libero da persone e cose al custode giudiziario

dispone

che, dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, qualora l'occupante dell'immobile non provveda al rilascio spontaneo dello stesso libero da persone e cose, il Custode Giudiziario provveda all'attuazione del presente ordine di liberazione ai sensi dell'art. 560 comma VI c.p.c., senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e segg. c.p.c., autorizzandolo ad avvalersi della forza pubblica ed a nominare ausiliari a norma dell'art. 68 c.p.c.

Il Custode Giudiziario provvederà, preliminarmente e con le modalità ritenute più opportune, a intimare alla parte tenuta al rilascio di consegnare spontaneamente l'immobile libero da persone e cose, fissando per la verifica un accesso all'immobile da eseguirsi non prima di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica del decreto di trasferimento.

In sede di accesso, in difetto di liberazione spontanea, il Custode Giudiziario provvederà all'attuazione della presente ordinanza intimando alla parte tenuta al rilascio di consegnare l'immobile libero da persone e cose entro un termine non inferiore a trenta (30) giorni, salvo casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Dell'intimazione sarà dato atto nel verbale di accesso.

Il Custode in quella sede provvederà contestualmente a fissare ulteriore successivo accesso per la verifica dell'avvenuta liberazione o eventuale liberazione forzata.

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intimerà in sede di accesso alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando allo scopo termine non inferiore a trenta giorni salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi.

Nel caso in cui siano rinvenuti in loco beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi l'intimazione dovrà essere rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui sopra.

Dell'intimazione sarà dato atto nel verbale. L'intimazione sarà notificata ai soggetti intimati non presenti a cura del Custode.

Se l'asporto non sarà eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili saranno considerarsi abbandonati ed il Custode, salva diversa disposizione del Giudice


dell'Esecuzione, ne disporrà lo smaltimento o la distruzione con spese a carico della procedura, anche attingendo a tal fine dalle somme ricavate dalla vendita, previa autorizzazione del Giudice.

**Le operazioni di liberazione dovranno essere concluse entro il termine massimo di centoventi giorni.**

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato o notificato contestualmente alla comunicazione o notifica del decreto di trasferimento.

Vercelli,

IL GE



*[Handwritten signature]*